



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3594

Delega relativa al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali

Nuovo testo

N. 403 – 7 luglio 2016



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3594

Delega relativa al contrasto della povertà, al riordino
delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei
servizi sociali

Nuovo testo

N. 403 – 7 luglio 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 3594

Titolo breve: **Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali**

Iniziativa: governativa

in prima lettura alla Camera

Commissioni di merito: XI e XII Commissione

Relatori per le Commissioni di merito: Giacobbe, per la XI Commissione;
Piazzoni, per la XII Commissione

Gruppo: PD

Relazione tecnica: presente

verificata dalla Ragioneria generale

riferita al testo presentato alla Camera

Parere richiesto

Destinatario: alla XI e XII Commissione in sede referente

Oggetto: nuovo testo

INDICE

ARTICOLO 1	- 3 -
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ.....	- 3 -

PREMESSA

Il provvedimento, collegato alla legge di stabilità 2016, reca una delega al Governo finalizzata al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali.

Il testo in esame è quello risultante dall'approvazione degli emendamenti in sede referente presso le Commissioni riunite XI e XII della Camera dei deputati¹.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Delega al Governo in materia di contrasto alla povertà

Le norme, al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, di contrastare la povertà e l'esclusione sociale, di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, delegano il Governo (comma 1) ad adottare uno o più decreti legislativi recanti:

a) l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà, intesa come l'impossibilità di disporre dell'insieme di beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso e individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;

b) il riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto della povertà, fatta eccezione per quelle rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario;

c) rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni nell'ambito dei principi di cui alla legge n. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

¹ Commissioni riunite XI e XII - Seduta del 5 luglio 2016.

- con riferimento all'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a*):
 - previsione che la misura di cui al comma 1, lettera *a*), sia unica a livello nazionale, abbia carattere universale e sia condizionata alla prova dei mezzi, effettuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ed eventualmente le sue componenti, nonché all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà, realizzato secondo i principi di cui alla lettera *e*) [articolo 1, comma 2, lettera *a*)];
 - previsione che la misura di cui alla lettera *a*) si componga di un sostegno economico e di una componente di servizi alla persona assicurata dalla rete dei servizi e degli interventi sociali di cui alla legge n. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), mediante il progetto personalizzato di cui alla lettera *a*), e sia garantita uniformemente su tutto il territorio nazionale [articolo 1, comma 2, lettera *a-bis*)];
 - definizione dei beneficiari e del beneficio, nonché delle procedure per la determinazione dei beneficiari e dei benefici medesimi, nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale² [articolo 1, comma 2, lettera *b*)];
 - previsione, mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale³ di un graduale incremento del beneficio e di una graduale estensione dei beneficiari, individuandoli prioritariamente tra i nuclei familiari con figli minori o con disabilità grave o con donne in stato di gravidanza accertata o con persone con più di 55 anni di età in stato di disoccupazione⁴, sulla base delle risorse che affluiscono al Fondo di cui alla lettera *b*) del comma 2 per effetto degli interventi di riordino di cui al comma 3, nonché attraverso ulteriori risorse da definire mediante specifici provvedimenti legislativi [articolo 1, comma 2, lettera *c*)];
 - previsione che alla realizzazione dei progetti personalizzati di attivazione e di inclusione, nonché al potenziamento e alla qualificazione della presa in carico dei beneficiari, concorrano le risorse afferenti ai programmi operativi

² Di cui all'articolo 1, comma 386, della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016).

³ Di cui all'articolo 1, comma 386, della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016).

⁴ Ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in base al quale sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.

- nazionali e regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020 [articolo 1, comma 2, lettera d)];
- previsione che i progetti personalizzati di attivazione e di inclusione sociale di cui alla lettera a) siano predisposti da una équipe multidisciplinare costituita dagli ambiti territoriali regionali⁵ in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione, secondo principi generalizzati di presa in carico dei beneficiari sulla base di: una valutazione multidimensionale del bisogno; una progettazione personalizzata da parte dei servizi competenti dei comuni e degli ambiti territoriali assicurando la piena partecipazione dei beneficiari; un'attenta definizione degli obiettivi e un monitoraggio degli esiti [articolo 1, comma 2, lettera e)];
 - previsione di controlli per la verifica dei requisiti dei beneficiari della misura di cui alla lettera a) del comma 2, da parte dell'INPS anche avvalendosi dei collegamenti con l'anagrafe tributaria. Da tali controlli non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [articolo 1, comma 2, lettera f)];
 - definizione della durata del beneficio di cui alla lettera b) prevedendone la possibilità di rinnovo, subordinata alla verifica del persistere dei requisiti, ai fini del completamento o della ridefinizione del percorso previsto dal progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale, nonché delle cause di sospensione e decadenza dal medesimo beneficio [articolo 1, comma 2, lettera g)];
 - con riferimento al riordino delle prestazioni di natura assistenziale (di cui all'art. 1, comma 1, lettera b):
 - riordino delle prestazioni di cui al comma 1, lettera b), prevedendo il loro assorbimento nella misura unica di cui al comma 1, lettera a), e prevedendo altresì, con riferimento alla Carta acquisti⁶ che il completo assorbimento avvenga nel momento in cui la misura di cui al comma 1, lettera a), copra le fasce di popolazione interessate [articolo 1, comma 3, lettera a)];

⁵ Di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, che individua le funzioni delle regioni in materia di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale.

⁶ Di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

- applicazione dei requisiti previsti in esito al riordino a coloro che richiedono le prestazioni dopo la data di entrata in vigore dei decreti legislativi [articolo 1, comma 3, lettera *b*]);
- previsione che le eventuali economie per la finanza pubblica derivanti dal riordino siano destinate all'incremento del finanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale [articolo 1, comma 3, lettera *c*]);
- previsione che le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza, possano esserlo in quello successivo [articolo 1, comma 3, lettera *d*]);
- con riferimento al rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c*):
 - previsione di un organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, da istituire presso il Ministero del lavoro, con la partecipazione delle regioni, delle province autonome, delle autonomie locali e dell'INPS, presieduto dal Ministro del lavoro. Dall'istituzione dell'organismo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [articolo 1, comma 4, lettera *a*]);
 - previsione che l'organismo di coordinamento consulti periodicamente le parti sociali e gli organismi rappresentativi degli enti del Terzo settore al fine di valutare l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e possa costituire gruppi di lavoro, con la partecipazione dei predetti soggetti, finalizzati alla predisposizione di analisi e di proposte in materia di contrasto della povertà [articolo 1, comma 4, lettera *a-bis*]);
 - attribuzione al Ministero del lavoro delle competenze in materia di verifica e di controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale. Previsione che il medesimo Ministero, anche avvalendosi dell'organismo di coordinamento, effettui un monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto della povertà, pubblicandone, con cadenza almeno annuale, gli esiti nel proprio sito *internet* [articolo 1, comma 4, lettera *b*]);
 - previsione che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predisponga protocolli formativi e operativi che agevolino le attività connesse all'attuazione della misura di cui al comma 1, lettera *a*), dia impulso a iniziative di confronto tra gli operatori e preveda, di concerto con le regioni interessate, specifiche attività di affiancamento degli ambiti territoriali che, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio dell'attuazione della medesima misura, presentino particolari criticità [articolo 1, comma 4, lettera *b-bis*]);

- razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [articolo 1, comma 4, lettera c)];
- rafforzamento della gestione associata nella programmazione e nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale regionale, anche mediante la previsione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse, ove compatibili e riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale, afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020, nei confronti degli ambiti territoriali che implementino forme di gestione associata dei servizi sociali che consentano una gestione più efficace ed efficiente dei servizi [articolo 1, comma 4, lettera d)];
- riordino della normativa inerente le forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali prevedendo, in ogni caso, che i consorzi⁷, possano essere costituiti, al fine della gestione associata dei servizi sociali, in deroga alla norma finalizzata al contenimento della spesa pubblica che prevede la soppressione dei consorzi tra enti locali di cui all'articolo 2, comma 186, lettera e), n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) [articolo 1, comma 4, lettera d-bis)];
- promozione di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute, nonché attivazione delle risorse della comunità e delle organizzazioni del terzo settore e del privato sociale impegnate nell'ambito delle politiche sociali, prevedendo altresì sedi territoriali di confronto con le parti sociali, al fine di realizzare un'offerta integrata di interventi e di servizi che costituisca livello essenziale delle prestazioni [articolo 1, comma 4, lettera e)];
- rafforzamento del sistema informativo dei servizi sociali e, in particolare, del Casellario dell'assistenza, nonché sua integrazione con i sistemi informativi sanitari e del lavoro nonché con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni già nella disponibilità dei comuni; miglioramento della fruibilità delle informazioni del sistema informativo dei servizi sociali da parte degli enti locali, a supporto della gestione, della programmazione e del monitoraggio della spesa sociale locale e per la valutazione dell'efficienza e

⁷ Di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 267/2000.

dell'efficacia degli interventi realizzati nei singoli territori; rafforzamento degli obblighi di trasmissione di dati al Casellario dell'assistenza da parte degli enti, delle amministrazioni e dei soggetti obbligati, ivi comprese le segnalazioni relative a trattamenti indebitamente percepiti, e introduzione di sanzioni per i soggetti inadempienti [articolo 1, comma 4, lettera f)].

Le norme prevedono che all'attuazione della delega relativa all'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) si provvede nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, integrato dalle eventuali economie derivanti dall'attuazione della delega relativa al riordino delle prestazioni di natura assistenziale di cui comma 1, lett. b) dell'articolo in esame (comma 6, primo periodo).

Dall'attuazione delle deleghe di cui al comma 1, lettere b) e c), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni (comma 6, secondo e terzo periodo).

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario, afferma che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come specificato dal comma 6 dell'articolo 1. In particolare, la misura di contrasto della povertà, da istituire ai sensi del comma 2, è definita nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito dal comma 386 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, come rifinanziato ai sensi del successivo comma 389 e integrato dalle eventuali economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera c), del disegno di legge di delega.

Dalla riorganizzazione del sistema di offerta integrata di interventi e di servizi sociali, di cui al comma 4, e dall'attuazione degli altri criteri di cui al medesimo comma 4 non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvedendosi, ai sensi del comma 6, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si rammenta preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica (L. n. 196/2009), le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Secondo la medesima disposizione, solo nei casi in cui, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti

finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi ed i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Ciò posto, si evidenzia che il provvedimento in esame non rinvia espressamente, mediante richiamo alla predetta procedura, la quantificazione degli oneri alla fase di predisposizione dei decreti legislativi. Il testo si limita infatti ad indicare tre distinti oggetti di delega, con relativi principi e criteri direttivi, precisando – per i profili finanziari - quanto segue:

- in merito al primo oggetto di delega (lettera a)), l'attuazione deve avvenire nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 389, della legge di stabilità per il 2016 ed integrato con le eventuali economie derivanti dall'esercizio della seconda delega;

- quanto al secondo (lettera b)) e al terzo oggetto di delega (lettera c)), è prevista, per l'attuazione, una clausola di non onerosità, la quale specifica che, per i relativi adempimenti, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali già in dotazione (v. comma 6). Tale clausola è riferibile, come detto, ai due oggetti di delega e non al provvedimento nel suo complesso.

Tanto premesso, si formulano di seguito talune considerazioni e richieste di chiarimento utili ai fini di una valutazione relativa alla compatibilità finanziaria complessiva del procedimento di delega.

In particolare, in merito alla prima delega (comma 1, lett. a)), appare utile acquisire l'avviso del Governo riguardo all'effettiva possibilità – anche alla luce dei criteri di delega indicati - di assicurare la compatibilità del limite di spesa sopra indicato rispetto alle posizioni giuridiche soggettive che sorgerebbero in capo ai soggetti destinatari degli interventi di contrasto della povertà, dal momento che tali misure sono individuate come livelli essenziali delle prestazioni (LEP) da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale.

Con specifico riferimento al criterio di delega di cui al comma 2, lettera f), che prevede la verifica dei requisiti dei beneficiari delle misure in questione da parte dell'INPS, andrebbe

altresi chiarito se lo svolgimento dei controlli da parte dell'INPS possa essere effettuato nell'ambito delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà ovvero utilizzando le risorse dell'INPS già disponibili a legislazione vigente, come indicato dalla clausola di non onerosità inserita al comma 2, lett. *f*)⁸.

Inoltre, in relazione alla possibilità che le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza siano utilizzate in quello successivo (articolo 1, comma 3, lettera *d*)), andrebbe acquisito un chiarimento dal Governo circa gli eventuali effetti di cassa sul saldo del fabbisogno⁹.

Si ricorda in proposito che il prospetto riepilogativo allegato alla legge di stabilità scontava i medesimi effetti della norma sui diversi saldi di finanza pubblica.

In merito ad ulteriori criteri direttivi riferiti alla delega di cui al comma 1, lett. *a*), taluni dei quali appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari, non si formulano osservazioni nel presupposto che gli stessi trovino attuazione nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà. In proposito sarebbe utile acquisire l'avviso del Governo, anche alla luce delle modifiche introdotte dalle Commissioni di merito.

Con riferimento alla delega di cui al comma 1, lettera b), relativa al riordino delle prestazioni di natura assistenziale, si segnala che il comma 3, lettera c), prevede che le eventuali economie per la finanza pubblica derivanti dal medesimo riordino siano destinate all'incremento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Per effetto delle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente, dal riordino in questione sono state escluse le prestazioni di natura previdenziale nonché le prestazioni di natura assistenziale rivolte alle fasce di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa e le prestazioni a sostegno della genitorialità, con conseguente presumibile riduzione dei predetti effetti di risparmio. Peraltro, poiché tali effetti sono considerati dalla norma di carattere eventuale e tenuto conto che gli stessi non risultano quantificati dalla relazione tecnica né scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica, non si formulano osservazioni al riguardo, pur rilevando l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in

⁸ Come modificata dalle Commissioni di merito.

⁹ Disposizione introdotta dalle Commissioni di merito.

merito alla complessiva sostenibilità dei criteri di delega indicati tenuto conto delle clausole finanziarie dettate dal testo.

In merito alla delega di cui al comma 1, lettera c), concernente il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, preso atto della clausola di non onerosità (articolo 1, comma 6) in base alla quale dalle deleghe di cui al comma 1, lettere b) e c), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo circa l'effettiva operatività della citata clausola in considerazione della definizione dell'oggetto di delega nonché di taluni criteri direttivi dettati per l'esercizio della stessa.

Si segnala in primo luogo che, rispetto alla formulazione originaria della delega in questione, che prevedeva il "riordino della normativa in materia di servizi sociali", l'attuale formulazione prevede il "rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire sul tutto il territorio i livelli essenziali delle prestazioni". Inoltre, con riferimento a talune attività previste dai criteri di delega (comma 4), la citata clausola di invarianza dispone che le amministrazioni provvedano agli adempimenti di competenza attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Appare quindi opportuna una conferma da parte del Governo circa l'effettiva possibilità che le amministrazioni interessate diano attuazione agli adempimenti di competenza nell'ambito delle risorse disponibili ovvero attraverso la predetta riallocazione delle risorse, con specifico riferimento alle seguenti attività:

- funzionamento dell'organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (articolo 1, comma 4, lettera a)) e possibilità di costituire gruppi di lavoro, con la partecipazione delle parti sociali e degli organismi rappresentativi degli enti del Terzo settore, finalizzati alla predisposizione di analisi e di proposte in materia di contrasto della povertà (comma 4, lettera *a-bis*)¹⁰);

¹⁰ Disposizione introdotta dalle Commissioni di merito.

- svolgimento da parte del Ministero del lavoro del monitoraggio sull'attuazione della misure di contrasto della povertà, mediante la pubblicazione, con cadenza almeno annuale, degli esiti nel proprio sito *internet* (comma 4, lettera *b*));
- predisposizione di protocolli formativi e operativi da parte del Ministero del lavoro che agevolino le attività connesse all'attuazione della misura di contrasto alla povertà (comma 4, lettera *b-bis*)¹¹);
- previsione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse, afferenti ai programmi operativi nazionale e regionale previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020 (comma 4, lett. *d*))
- rafforzamento del sistema informativo dei servizi sociali e del Casellario dell'assistenza, inclusa la sua integrazione con i sistemi informativi sanitari e del lavoro e di gestione delle prestazioni già nella disponibilità dei comuni e secondo ulteriori requisiti, introdotti dalle Commissioni di merito (articolo 1, comma 4, lettera *f*)).
- possibilità di costituire consorzi tra enti locali al fine della gestione associata dei servizi sociali, in deroga alla norma finalizzata al contenimento della spesa pubblica che prevede la soppressione dei consorzi tra enti locali di cui all'articolo 2, comma 186, lettera *e*), n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) (articolo 1, comma 4, lettera *d-bis*)).

In proposito si ricorda che l'articolo 2, comma, 186, della legge finanziaria per il 2010 ha previsto per i comuni l'obbligo di adottare alcune misure di risparmio, tra cui la soppressione dei consorzi, consequenziali alla riduzione del contributo ordinario disposta dal comma 183 della medesima legge.

In merito ai profili di copertura finanziaria, (comma 6) si fa presente che la norma in commento prevede, al primo periodo, che all'attuazione della delega di cui al comma 1, lettera *a*), concernente l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, si provveda nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cap.

¹¹ Disposizione introdotta dalle Commissioni di merito.

3550) dall'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) e rifinanziato dall'articolo 1, comma 389, della medesima legge. Al riguardo, si rammenta che, ai sensi del precedente comma 388, per gli anni successivi al 2016 le risorse assegnate al Fondo in parola, pari complessivamente a 1,03 miliardi di euro per il 2017 e a 1,054 miliardi di euro a decorrere dal 2018¹², sono destinate al finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, obiettivo per l'appunto perseguito dal presente disegno di legge. La norma in rassegna prevede, altresì, che al Fondo affluiscano le eventuali economie derivanti dal riordino delle prestazioni di natura assistenziale, oggetto della delega di cui al comma 1, lettera *b*), del disegno di legge in esame.

La norma in commento stabilisce inoltre, al secondo periodo, che dall'attuazione delle deleghe di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*), concernenti – rispettivamente - il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà e il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, disponendo al contempo che agli adempimenti previsti dai relativi decreti legislativi le amministrazioni competenti provvederanno attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni.

¹² Le risorse del Fondo relative all'anno 2016, pari a 600 milioni di euro, sono invece state destinate, per effetto dell'articolo 1, comma 387, della medesima legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), in misura pari a 380 milioni di euro all'incremento del Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche dei cittadini meno abbienti (cap. 1639 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) e, in misura pari a 220 milioni di euro, all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015, relativa all'assegno di disoccupazione (ASDI).